

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1796

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAOLO NICOLÒ ROMANO, NICOLA BIANCHI, TACCONI, DE LORENZIS, MANNINO, DA VILLA, LOREFICE, PARENTELA, TERZONI, LIUZZI, TONINELLI, DELL'ORCO, CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
sulla privatizzazione della società Telecom Italia

*Presentata il 12 novembre 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il settore delle telecomunicazioni, prima del 1994, era controllato dallo Stato e suddiviso fra diverse società operanti in regime di monopolio. Avevamo la Società italiana per l'esercizio telefonico (SIP), che si occupava della rete fissa urbana e della prima rete mobile, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST), che gestiva le dorsali e gli snodi teleselettivi, l'Italcable-Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici (ITALCABLE), che curava i collegamenti internazionali, e TELESPAZIO, la più antica azienda al mondo operante esclusivamente nel segmento dei servizi spaziali e delle comunicazioni satellitari. Tutte queste aziende facevano capo alla Società finanziaria telefonica (STET), a sua volta controllata dall'Istituto per la ricostru-

zione industriale (IRI), e rappresentavano l'orgoglio del Paese per produzione di utili, innovazione tecnologica e livelli occupazionali. Si pensi ad esempio al Centro studi e laboratori telecomunicazioni (CSELT) di Torino, dove furono inventati lo *standard* video mpeg e il formato audio mp3, grazie ai quali oggi in tutto il mondo si vedono *film* e si ascolta musica in *internet*, oppure l'introduzione, negli anni '70, della teleselezione con *software* e *hardware* italiani, che fece scuola a livello mondiale. Siamo stati i primi nel mondo anche a lanciare la carta prepagata, uno strumento che permise la rapida diffusione della telefonia mobile a livello planetario, e saremmo stati i primi in Europa a cablare il territorio nazionale se negli anni novanta il progetto Socrate, che

avrebbe dovuto portare la fibra ottica presso venti milioni di famiglie, fosse stato realizzato.

Tutto questo però è stato bloccato dal processo di progressiva privatizzazione degli operatori nazionali del settore delle telecomunicazioni. Quella che viene definita la madre di tutte le privatizzazioni è una storia abbastanza nota per essere raccontata. Il 27 luglio 1994 nasce Telecom Italia dalla fusione della SIP con Iritel, Telespazio e Italcable e nel 1997 essa si fonde con la STET in vista della privatizzazione attuata dal primo Governo Prodi con la vendita sul mercato del 35,26 per cento del capitale per un ricavo di 26.000 miliardi di lire. Prima della privatizzazione, Telecom Italia era la quarta impresa in Italia per fatturato, la prima per valore aggiunto e redditività e contava 120.345 dipendenti. Praticamente era un'azienda florida con una trentina di partecipazioni internazionali e un patrimonio immobiliare di oltre 10 miliardi di euro. In soli quattro anni dal 1997, anno della privatizzazione, al 2001, anno dell'acquisizione senza offerta pubblica di acquisto da parte di Marco Tronchetti Provera, con il decisivo e letale intervallo dell'offerta pubblica di acquisto di Roberto Colaninno e soci nel 1999, Telecom Italia, attraverso il meccanismo del *leveraged buyout*, che consente di acquistare un'azienda sfruttando la sua capacità di indebitamento, viene caricata della cifra *monstre* di 37 miliardi di euro di debito per il cui rimborso subisce una prima drastica riduzione di personale di 26.000 unità e la svendita di parte del suo patrimonio immobiliare e di alcuni suoi *asset* strategici. Dal 1997 la più importante azienda di telecomunicazione del nostro Paese, fiore all'occhiello per redditività e innovazione tecnologica, diventa oggetto con la sua privatizzazione della più colossale impostura finanziaria che la nostra storia repubblicana ricordi. Un'impostura finanziaria che ha compromesso non solo il futuro di un'azienda storica ma anche quello di un intero Paese, per il sistematico e selvaggio depauperamento delle sue risorse finanziarie e umane, il pregiudizio

arretrato alla sicurezza nazionale e il considerevole ritardo nell'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), in un momento cruciale del progresso economico mondiale caratterizzato dallo sviluppo di *internet*: tutto questo senza che nessuna inchiesta giudiziaria sia mai stata aperta per individuare le responsabilità politiche e aziendali di questo disastro finanziario e industriale.

Numerose, infatti, sono le questioni su cui da anni si chiedono chiarimenti dal fronte giudiziario.

*In primis*: perché la CONSOB ha ritenuto valida la prima offerta pubblica di acquisto promossa da Colaninno, pur in evidente contrasto con l'articolo 2358 del codice civile? La giurisprudenza ha più volte affermato (Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza del 15 novembre 1999, n. 5503) che la fattispecie del *leveraged buyout*, l'acquisto a debito, costituirebbe un aggiramento dell'articolo 2358 del codice civile che vieta la concessione di garanzie (patrimoniali, economiche e finanziarie) sull'acquisto delle proprie azioni. Pertanto: perché è stata resa possibile l'offerta pubblica di acquisto di Colaninno che ha acquistato a debito Telecom Italia? Perché gli investitori istituzionali, in particolare il Tesoro, all'assemblea straordinaria del 10 aprile 1999, convocata proprio per impedire la scalata a debito, non sono intervenuti facendo venire meno il numero legale per opporsi all'operazione? Inoltre, perché all'atto della privatizzazione dell'azienda non si è proceduto alla realizzazione di una vera *public company*? Perché, all'opposto, alla società è stato concesso, in spregio a qualsiasi logica di buon senso, di adottare un sistema di governo societario, le cosiddette scatole cinesi, che di fatto ha consentito ad una minoranza di azionisti di avere in mano l'azienda a scapito dell'interesse pubblico e della stragrande maggioranza dell'azionariato (l'80 per cento) esclusa da ogni potere decisionale? Ma la domanda su cui gli italiani attendono da anni una risposta è perché la rete infrastrutturale, costruita con denaro pubblico, non replicabile e di fatto monopolio na-

turale, è stata ceduta in piena proprietà ad un'azienda privata e non in regime concessorio? Quali interessi e pressioni hanno agito sugli organi politici e istituzionali preposti affinché si prendessero tali decisioni a danno del Paese? Quale ruolo hanno giocato in tutta questa vicenda le potenti *lobby* finanziarie internazionali come le banche d'investimento Lehman Brothers, Goldman Sachs, Chase Manhattan e la Morgan Stanley diventate famose per aver causato l'attuale crisi economica mondiale?

Questi sono alcuni degli interrogativi su cui è opportuno dare delle risposte, per questa ragione la presente proposta di legge intende istituire (articolo 1) una Commissione parlamentare di inchiesta sulla privatizzazione della società Telecom Italia che abbia i seguenti compiti (articolo 2):

*a)* accertare l'operato degli organi politici e di quelli deputati alla vigilanza e al controllo, ivi compresi il Governo, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, in relazione alle operazioni finanziarie condotte per l'acquisto a debito della società Telecom Italia;

*b)* analizzare le conseguenze strutturali e di sistema che queste operazioni finanziarie e di acquisizione a debito hanno comportato sulla stabilità del più importante operatore di telecomunicazione del nostro Paese e sulla stessa sicurezza nazionale, al fine di valutare possibili profili di reato per omesse funzioni di salvaguardia di un cespite strategico per la sicurezza e lo sviluppo nazionale, con particolare riferimento all'adozione da parte dei soggetti di cui alla lettera *a)* di scelte che abbiano potuto concorrere, anche indirettamente, a determinare il dissesto finanziario, la progressiva spoliazione e il depauperamento di risorse umane, economiche e strumentali del gruppo Telecom Italia;

*c)* accertare le ragioni istituzionali, gli intrecci politico-finanziari e i conflitti di interessi che abbiano eventualmente operato nella privatizzazione di un cespite

strategico come l'infrastruttura di rete, monopolio naturale in cui transitano i dati sensibili dei cittadini, delle imprese e dello Stato, nonché la reale trasparenza e rappresentatività della struttura di governo societario costituita a seguito della privatizzazione;

*d)* esaminare le modalità di gestione della società Telecom Italia, anche in relazione a procedimenti giudiziari promossi da autorità giudiziarie nazionali ed estere su atti commessi nell'ambito dell'attività della medesima società;

*e)* valutare i costi economici e sociali che la privatizzazione della società Telecom Italia ha causato sia direttamente sia indirettamente al sistema economico nazionale, tenendo conto dei licenziamenti evitabili, dei trattamenti previdenziali e assistenziali per mobilità e prepensionamenti a carico della collettività, dei mancati investimenti a causa della situazione debitoria, dei finanziamenti pubblici e delle agevolazioni fiscali goduti nonché dei ritardi accumulati nel superamento del divario digitale.

Gli articoli 3, 4 e 5 della presente proposta di legge, invece, disciplinano la composizione, i poteri, la durata, l'organizzazione interna e il funzionamento della Commissione, mentre l'articolo 6 stabilisce la sua entrata in vigore.

Per concludere, quanto ultimamente accaduto con la società spagnola Telefónica nel settembre 2013 con l'accordo raggiunto sull'opzione di acquisto dell'intero pacchetto azionario di Telco, dal 2007 azionista di riferimento dell'azienda italiana, rappresenta il perfetto epilogo di una scandalosa privatizzazione che ha fatto di Telecom Italia ormai una terra di conquista per colossi internazionali. Eppure sono tuttora molti i sostenitori della necessità di privatizzare nuovi beni pubblici per restituire competitività al Paese. Questo a dimostrazione di come i *media* ancora riescono a dirigere l'opinione della stragrande maggioranza dei cittadini. Eppure basta far parlare i numeri: con la sua privatizzazione, la capitaliz-

zazione di borsa di Telecom è passata da 120 miliardi a 10 miliardi di euro, il suo dimensionamento da 120.000 dipendenti a 50.000, il suo debito da 8 miliardi a 40 miliardi di euro (2013) e il valore del suo titolo da 4 a 0,5 euro. L'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla privatizzazione della società Te-

lecom Italia pertanto si rende necessaria non solo per accertare i fatti della madre di tutte le privatizzazioni, ma anche per esprimere un giudizio su una stagione, quella delle privatizzazioni, in cui sono stati volutamente commessi molti errori e che per il bene del Paese è opportuno non ripetere mai più.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione).*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla privatizzazione della società Telecom Italia, di seguito denominata « Commissione ».

## ART. 2.

*(Compiti della Commissione).*

1. La Commissione ha i seguenti compiti:

*a)* accertare l'operato degli organi politici e di quelli deputati alla vigilanza e al controllo, ivi compresi il Governo, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, in relazione alle operazioni della società finanziarie condotte per l'acquisto a debito Telecom Italia;

*b)* analizzare le conseguenze strutturali e di sistema che queste operazioni finanziarie e di acquisizione a debito hanno comportato sulla stabilità del più importante operatore di telecomunicazione del nostro Paese e sulla stessa sicurezza nazionale, al fine di valutare possibili profili di reato per omesse funzioni di salvaguardia di un cespite strategico per la sicurezza e lo sviluppo nazionale, con particolare riferimento all'adozione da parte dei soggetti di cui alla lettera *a)* di scelte che abbiano potuto concorrere, anche indirettamente, a determinare il dissesto finanziario, la progressiva spoliazione e il depauperamento di risorse umane, economiche e strumentali del gruppo Telecom Italia;

c) accertare le ragioni istituzionali, gli intrecci politico-finanziari e i conflitti di interessi che abbiano eventualmente operato nella privatizzazione di un cespite strategico come l'infrastruttura di rete, monopolio naturale in cui transitano i dati sensibili dei cittadini, delle imprese e dello Stato, nonché la reale trasparenza e rappresentatività della struttura di governo societario costituita a seguito della privatizzazione;

d) esaminare le modalità di gestione della società Telecom Italia, anche in relazione a procedimenti giudiziari promossi da autorità giudiziarie nazionali ed estere su atti commessi nell'ambito dell'attività della medesima società;

e) valutare i costi economici e sociali che la privatizzazione della società Telecom Italia ha causato sia direttamente sia indirettamente al sistema economico nazionale, tenendo conto dei licenziamenti evitabili, dei trattamenti previdenziali e assistenziali per mobilità e prepensionamenti a carico della collettività, dei mancati investimenti a causa della situazione debitoria, dei finanziamenti pubblici e delle agevolazioni fiscali goduti nonché dei ritardi accumulati nel superamento del divario digitale.

### ART. 3.

*(Composizione).*

1. La Commissione è composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Ai fini della nomina dei componenti, i Presidenti delle Camere valutano le eventuali situazioni di incompatibilità, tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ai sensi del comma 3, ultimo periodo.

#### ART. 4.

##### *(Poteri e durata).*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 2 siano coperti da segreto.

4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

5. Per le testimonianze rese alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

6. La Commissione può avvalersi direttamente dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

7. I membri della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione e ogni altra persona che collabora con la Commissione stessa o che compie o concorre a compiere atti di inchiesta o ne ha conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti e i documenti acquisiti nell'inchiesta.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

9. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

10. La Commissione conclude le attività di inchiesta entro la XVII legislatura presentando alle Camere una relazione finale concernente i risultati acquisiti e le eventuali proposte da formulare ai sensi dell'articolo 2.

#### ART. 5.

*(Organizzazione interna e funzionamento).*

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. La Commissione, tutte le volte che lo ritiene opportuno, può riunirsi in seduta segreta.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo complessivo di 60.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 6.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0016541\*